




Le principali deduzioni e detrazioni nel quadro RP

I recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la [C.M. n.20/E del 13 maggio 2011](#), in materia di Irpef, forniscono l'occasione per ripercorrere alcuni fra i più rilevanti oneri da indicare nel Quadro RP di Unico/PF.

Spese mediche

Nell'ambito degli oneri e delle spese da indicare nel Quadro RP svolgono un ruolo di primo piano le spese mediche rispetto alle quali la prima fondamentale distinzione è quella fra:



In particolare nel **Rigo RP1**, colonna 2, vanno indicate le spese relative a:

- ➔ prestazioni di un medico generico ovvero di un medico specialista;
- ➔ altre prestazioni specialistiche quali: elettrocardiogrammi, elettroencefalogrammi, indagini laser, indagini radioscopiche, ecografiche, tac, dialisi, ginnastica correttiva, ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo, sedute di neuropsichiatria, psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo anche in assenza di prescrizione medica⁸, anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale⁹. Non fruiscono, invece, di alcuna detrazione e, quindi, non devono essere indicate in questo rigo le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo, cioè per future esigenze personali ad eccezione di quelle per "uso dedicato" per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica¹⁰;
- ➔ visite e cure di medicina omeopatica;
- ➔ prestazioni rese da fisioterapisti¹¹ podologi, logopedisti ortottisti-assistenti di oftalmologia, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori professionali a condizione che siano prescritte dal medico¹²;
- ➔ prestazioni rese dal dietista se prescritte dal medico¹³;
- ➔ prestazioni chiroterapiche a condizione che siano prescritte da un medico e che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista¹⁴;
- ➔ acquisto e affitto di protesi e attrezzature sanitarie (occhiali da vista e lenti a contatto con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi - oro, argento, platino - nella montatura, liquido per le lenti a contatto, aerosol, apparecchi misuratori della pressione sanguigna, aghi, siringhe, protesi acustiche e relative batterie, protesi

⁸ C.M. n.20/E/11 risp. 5.15.

⁹ C.M. n.108/96, risp. 2.4.3.

¹⁰ R.M. n.155/09.

¹¹ C.M. n.95/00, risposta 1.1.5.

¹² C.M. n.39/10, risp. 3.2.

¹³ C.M. n.17/06, risp. 1.

¹⁴ C.M. n.17/06, risp.1 e C.M. n.21/10, risp.4.6.

fonetiche, apparecchi di ortopedia, ausili antidecubito, parrucche per superare le difficoltà psicologiche dei trattamenti chemioterapici purché siano prescritte dal medico e rientrino nel novero delle protesi sanitarie R.M. n.9/10). Come precisato dalle Entrate¹⁵ non sono riconducibili in tale ambito e quindi non possono fruire della detrazione del 19% le spese per l'acquisto e la realizzazione di una piscina anche se per gli scopi terapeutici (idrochinesiterapia) di un portatore di handicap;

- ➔ prestazioni chirurgiche, comprese quelle eseguite in *day hospital*, trapianto di organi. La detrazione in parola, invece, non spetta per: gli interventi di **chirurgia estetica** (salvo che non siano riferite ad interventi necessari per superare particolari inestetismi);
- ➔ ricoveri collegati a interventi chirurgici e ricoveri collegati a degenze;
- ➔ rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione) per la patente etc.;
- ➔ acquisto di medicinali (anche omeopatici) e di preparazioni galeniche comprovato dal c.d. scontrino parlante.

Con riferimento ai prodotti acquistabili in farmacia è importante tenere presente che non fruiscono della detrazione del 19% i parafarmaci, i prodotti fitoterapici, i prodotti curativi naturali¹⁶ i c.d. "dispositivi medici"¹⁷. Tuttavia, la C.M. n.20/E/11 ha precisato, con riferimento ai dispositivi medici, che il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

- ➔ dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- ➔ è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell'elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

Spese sanitarie sostenute dai soggetti portatori di handicap

Nel rigo **Rigo RP3** vanno indicate le spese sanitarie afferenti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Sono portatori di handicap non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art.4 della L. n.104/92, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di riconoscere l'invalidità civile, di lavoro e di guerra.

Le spese riguardanti l'acquisto di veicoli da parte dei soggetti portatori di handicap, invece, devono essere indicate, entro il limite di € 18.075,99 nel **Rigo RP4** e ciò anche quando, come affermato nella C.M. n.20/E/11, risp.4.3, tali spese sono sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Ai fini dell'agevolazione in argomento rilevano le seguenti categorie di disabili:

- ➔ non vedenti e sordi;
- ➔ disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- ➔ disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- ➔ disabili con ridotte o impedito capacità motorie (solo per questa categoria il diritto all'agevolazione è condizionato all'adattamento del veicolo e alla minorazione di tipo motorio di cui lo stesso è affetto – R.M. n.117/05).

¹⁵ C.M. n.20/E/11, risp.4.2.

¹⁶ RR.MM. n.396/08 e n.256/08.

¹⁷ C.M. n.20/E/11, risp.5.16.

I disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento e i disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni sono quelli che versano in una situazione di handicap grave previsto dal co.3, art.3, della L. n.104/92, certificato con verbale della Commissione per l'accertamento dell'handicap prevista all'art.4 della citata L. n.104/92.

In ordine alla certificazione della disabilità è necessario rammentare che la [C.M. n.21/10](#) ha elencato i casi in cui la stessa può essere certificata da Commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all'art.4 della L. n.104/92, e in particolare:

per i portatori di handicap psichico o mentale	Lo stato di handicap grave si può evincere da un certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché il certificato evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa; non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per le persone affette da sindrome di Down (rientranti nei portatori di handicap psichico o mentale) è ritenuta ugualmente valida e sufficiente la certificazione rilasciata dal proprio medico di base; rimane fermo che per poter beneficiare delle agevolazioni del rigo RP4 anche i soggetti affetti da sindrome di Down dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento come previsto dall'art.30 della L. n.388/00;
per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati	Lo stato di handicap grave può essere dimostrato mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica – diversa da quella di cui all'art.4 della L. n.104/92 - attestante specificatamente " <i>l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore</i> "; è necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. In particolare, i disabili appartenenti a questa categoria sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Per coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art.4 della L. n.104/92 o anche da parte di altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità. La disabilità che identifica i soggetti del punto 4 (ridotte o impedito capacità motorie) deve essere distinta nettamente rispetto alla disabilità di cui al punto 3 (disabili con gravi limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni).

Sempre in ordine alla certificazione della disabilità, la C.M. n.20/E/11, risp. 4.1, ha precisato, in risposta ad uno specifico quesito, che indipendentemente dai criteri adottati per il riconoscimento delle provvidenze economiche da attribuire agli invalidi civili, questi possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli se il certificato di invalidità fa esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedito capacità motorie permanenti, nel caso di soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa. Per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale è sempre necessaria l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento di cui alle L. n.18/80 e L. n.508/98.

Esempio

Un contribuente ha sostenuto nel 2010 le seguenti spese per il figlio portatore di handicap fiscalmente a carico:

- acquisto carrozzina elettrica € 3.000,00;
- visite specialistiche € 600,00;
- spesa medica generica e di assistenza specifica € 1.900,00.

Nella sezione I del quadro RP, nella quale devono essere indicati gli oneri che fruiscono della detrazione del 19%, il contribuente deve indicare:

- nel **Rigo RP1**, colonna 2, le spese per visite specialistiche sostenute per il figlio a carico per la parte che eccede la franchigia di € 129,11;
- nel **Rigo RP3**, riservato alle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione ecc., dei portatori di handicap, la spesa sostenuta per l'acquisto della carrozzina pari a € 3.000,00. Si ricorda che le spese sanitarie da indicare in questo rigo fruiscono della detrazione sull'intero ammontare della spesa sostenuta non operando nemmeno la franchigia di € 129,11. Inoltre, se di importo superiore a € 15.493,71 (per la cui determinazione si tiene conto delle spese indicate nei rigi RP1, RP2 e RP3) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

QUADRO RP ONERI E SPESE	1		2		RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale	,00
	RP1 Spese sanitarie	,00	471	,00		
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico			,00	RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari	,00
	RP3 Spese sanitarie per disabili		3.000	,00	RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	,00
	RP4 Spese veicoli per disabili			,00	RP13 Spese di istruzione	,00
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida			,00	RP14 Spese funebri	,00
	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza			,00	RP15 Spese per addetti all'assistenza personale	,00

Nella sezione II del quadro RP, nella quale devono essere indicati gli oneri che fruiscono della deduzione dal reddito complessivo, invece, il contribuente deve indicare:

- nel **Rigo RP 27** l'intero importo delle spese mediche generiche (eventualmente comprensive anche delle spese farmaceutiche) e di assistenza specifica pari ad € 1.900,00 sostenute per il figlio a carico. Le spese mediche e di assistenza specifica sostenute per i portatori di handicap possono essere indicate in questo rigo anche se detti soggetti non sono fiscalmente a carico. La deduzione, inoltre, spetta per l'intero ammontare della spesa sostenuta.

Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	1		2		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE		
	RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali	,00	Assegno al coniuge		Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto
RP24 Codice fiscale del coniuge					RP29 Deducibilità ordinaria	,00	,00
RP25 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00			RP30 Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00			RP31 Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00
RP27 Spese mediche e di assistenza per disabili		1.900,00			RP32 Familiari a carico	,00	,00
					RP33 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		
					Esclusi dal sostituto	Quota TFR	Non esclusi dal sostituto

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

I canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi, che fruiscono della detrazione del 19%, devono essere indicati nel **Rigo RP18**. Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari ad € 2.633,00 che rappresenta il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio¹⁸.

¹⁸ C.M. n.34/08, par.8.2.

Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, bensì da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico, la detrazione in esame compete a tale soggetto sempre entro i limiti sopra richiamati¹⁹.

A tal riguardo, la C.M. n.20/E/11, risp.5.10, ha precisato che qualora i figli siano titolari di distinti contratti di locazione e siano a carico di entrambi i genitori, ciascun genitore ha diritto alla detrazione del 19% su un importo massimo di € 2.633.

Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431/98 regolarmente registrati (con R.M. n.200/08 è stato chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla L. n.431/98 anche se non espressamente menzionata);
- contratti di ospitalità, nonché atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
- università ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest'ultimo almeno cento chilometri (per il relativo calcolo utili indicazioni sono fornite dalla C.M. n.34/08, paragrafo 8.4), sito in un'altra provincia rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente²⁰;
- unità immobiliare locata dallo studente ubicata nel Comune in cui ha sede l'università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l'università.

Esempio

Iscrizione alla facoltà universitaria € 1.200,00.

Locazione appartamento da parte di studente fuori sede nel rispetto dei requisiti di legge € 5.000,00.

Nella sezione I del quadro RP, nella quale devono essere indicati gli oneri che fruiscono della detrazione del 19%, il contribuente deve indicare:

- nel **Rigo RP13** le spese per l'iscrizione all'Università pari ad € 1.200,00;
- nel **Rigo RP18** la spesa sostenuta per la locazione dell'appartamento necessario per frequentare l'Università tenendo presente che il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di € 2.633,00.

QUADRO RP ONERI E SPESE								
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%	RP1	Spese sanitarie	1	2	,00	RP10	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale	,00
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico			,00	RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari	,00
	RP3	Spese sanitarie per disabili			,00	RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	,00
	RP4	Spese veicoli per disabili	1	2	,00	RP13	Spese di istruzione	1.200 ,00
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2	,00	RP14	Spese funebri	,00
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2	,00	RP15	Spese per addetti all'assistenza personale	,00
	RP7	Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale			,00	RP16	Spese per attività sportive praticate da ragazzi	,00
	RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili			,00	RP17	Spese per intermediazione immobiliare	,00
	RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio			,00	RP18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	2.633 ,00

Spese per attività sportive svolte dai ragazzi tra i 5 e i 18 anni

Nel Rigo RP16 vanno indicate le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni. Il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte del periodo di imposta²¹.

¹⁹ C.M. n.34/08, par. 8.1 e 8.3.

²⁰ C.M. n.11/07, risposta 2.3.

²¹ C.M. n.34/08, par.13.

L'ammontare massimo della spesa su cui calcolare la detrazione è stabilito in € 210,00 per ogni figlio fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli²². Tali spese rilevano anche se sono sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.


La spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale oppure da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive recante l'indicazione:

- della ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero (se persona fisica) del nome e cognome, della sede legale ovvero della residenza e del codice fiscale del percettore;
- della causale del pagamento;
- dell'attività sportiva esercitata;
- dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
- dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Nella C.M. n.20/E/11, risposta 5.9, l'Agenzia ha precisato che la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui i Comuni stipulino accordi con le predette strutture sportive per la finalità in argomento. Anche in tal caso, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall'associazione sportiva, dovranno riportare le indicazioni appena sopra richiamate.


Spese per intermediazione immobiliare

Nel **Rigo RP17** vanno indicati, per un importo non superiore ad €1.000, i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto delle unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.



Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà²⁴ anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario²⁵.

A tale ultimo riguardo, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito concernente le modalità di fruizione della detrazione in caso di discordanza fra intestazione della fattura per spese di intermediazione e proprietà dell'immobile acquistato²⁶, ha precisato che:



²² R.M. n.50/09.
²³ C.M. n.34/08, par.13.
²⁴ C.M. n.28/06, par.13.
²⁵ C.M. n.34/08, par.13.
²⁶ C.M. n.20/E/11, risp.5.8.

nell'ipotesi, infine, che la fattura risulti intestata esclusivamente ad un soggetto che non sia proprietario dell'immobile

le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario dell'immobile.

La spesa deve essere documentata mediante:

- ➔ fattura emessa dal mediatore immobiliare;
- ➔ copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell'immobile nel quale sono riportati: l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa e il numero di partita Iva o del codice fiscale dell'agente immobiliare²⁷.

L'Agenzia delle Entrate con la [R.M. n.26/09](#) e la [C.M. n.39/10](#), risposta 1.1, ha precisato che se il compenso dell'intermediazione viene pagato all'agenzia immobiliare a seguito della stipula del preliminare di vendita, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato. Nel caso in cui l'acquisto non vada a buon fine, il contribuente sarà tenuto poi a restituire la relativa detrazione con la prima dichiarazione dei redditi.

TG Fisco & Economia

Ogni giorno la
RASSEGNA STAMPA
in formato elettronico.

Le principali notizie
selezionate e riassunte
dagli Esperti di Gruppo
Euroconference

Scarica il PDF

Collegati al sito

Gruppo **EUROCONFERENCE**
costruiamo competenze

www.oneprofessional.tv

²⁷ Art.1, co.48, L. n.296/06.